

DELIBERA N. 45/24/CIR

**C.L./SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI - NOW TV)
(SMA14/677266/2024)**

L'Autorità

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 13 novembre 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell’11 settembre 2024;

VISTA l’istanza di C.L. del 29/04/2024 acquisita con protocollo n. 0169352 del 19/06/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L'istante, cliente della società convenuta SKY ITALIA SRL, con codice cliente 24458xxx, *«confermava la cessazione tardiva del contratto in essere il 21.12.23 ma in modo arbitrario e unilaterale, riattivava lo stesso contratto pur avendo ricevuto indietro l'apparecchiatura necessaria per la fornitura del servizio»*. Successivamente, la Società ha emesso una fattura trimestrale che ha anche incassato mediante addebito su conto corrente.

Sulla base di tale ricostruzione, l'istante ha avanzato le seguenti richieste: 1. Restituzione dell'importo indebitamente prelevato dal conto corrente; 2. Immediata cessazione del rapporto contrattuale dedotto in controversia; 3. Annullamento richiesta apparecchiatura che è già stata restituita nel mese di gennaio 2024; 4. Indennizzo per euro 3,000.00; 5. Liquidazione di eventuali spese legali.

2. La posizione dell'operatore

L'istante, titolare di un pacchetto di abbonamento SkyTv dal 17/12/2021, in data 03/12/2023 ha effettuato la richiesta di disdetta a 30 giorni; tuttavia, per un'anomalia di sistema, tale richiesta, pur essendo stata registrata, ha avuto efficacia dal 31/03/2024. In riferimento al periodo compreso dal 1/01/2024 al 31/03/2024, in data 1/03/2024, è stata emessa la fattura contestata di euro 44,70. L'importo è stato restituito all'utente dall'operatore con bonifico del 12/07/2024.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

La richiesta dell'istante di cui al punto 1., a fronte del documento contabile depositato in data 30/09/2024 dalla Società convenuta, risulta già soddisfatta.

La richiesta dell'istante di cui al punto 2. è superata, atteso che l'operatore ha pacificamente ammesso, nelle proprie memorie, la cessazione del contratto dedotto in controversia a far data dal 03/12/2023 e non risultano ulteriori addebiti, oltre quello contestato e rimborsato, a comprova della prosecuzione del rapporto.

La richiesta dell'istante di cui al punto 3. non può trovare cittadinanza in quanto, premesso che in atti non emerge alcuna pretesa dell'operatore in tal senso, risultando quindi materia incontestata, il Sig. C. non ha depositato alcuna prova documentalmente a conferma dell'asserita restituzione degli apparati a far data dal mese di gennaio 2024.

Parimenti non può trovare accoglimento la richiesta dell'istante di cui al punto 4., atteso che la fattispecie dedotta in controversia, ovvero la ritardata chiusura del contratto, non è tra quelle per cui il *Regolamento sugli indennizzi* prevede la corresponsione di una qualche tipologia di indennizzo, tantomeno l'Autorità adita è competente in materia di risarcimento del danno.

Infine, neanche la richiesta dell'istante di cui al punto 5. merita di essere accolta, atteso che la procedura di risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di televisione a pagamento è gratuita e gli utenti non necessitano di assistenza legale.

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità non accoglie le richieste dell'istante per i motivi di cui in premessa.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba